



**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ACQUISTO, INVENTARIAZIONE E
DISTRIBUZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) ED AI COMPENSORI
ALPINI (CA) DI STRUMENTI ADATTI ALLA CATTURA, A SCOPO DI CONTROLLO, DEI
CINGHIALI A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI
INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE
DELLA PESTE SUINA AFRICANA PER GLI ANNI 2022-2027”**

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____;

e

l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, con sede legale in Viale dell’Università n. 14 - 35020 - Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287 (P. Iva 05026970284), rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) La Peste Suina Africana è una malattia virale che riguarda solo ed esclusivamente i suini, selvatici e domestici, e non colpisce l’uomo. A seguito del riscontro dei primi casi di Peste Suina Africana (PSA) nelle Regioni del Piemonte e della Liguria, è stata ravvisata la necessità di adottare misure urgenti ed indifferibili finalizzate all’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di salvaguardare la sanità animale e tutelare il patrimonio suinicolo nazionale e dell’Unione Europea, nonché di proteggere le esportazioni di prodotti di origine suina e l’intera filiera produttiva nazionale. Per tali ragioni, con Decreto Legge n. 9 del 17 febbraio 2022, convertito con Legge n. 29 del 7 aprile 2022, recante "misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" è stato disposto, tra le varie misure, che tutte le Regioni e le Province Autonome adottino dei propri Piani di Interventi urgenti in materia;
- b) al fine di individuare strategie operative volte ad affrontare la malattia e a potenziare le misure di controllo e di sorveglianza, con DGR n. 50 del 25 gennaio 2022 si è già provveduto a recepire a livello regionale il Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Italia per l’anno 2021 e ad istituire l’Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie;
- c) con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), costituito dai seguenti documenti allegati:
 - Allegato A: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Obiettivi e azioni per i suini - cinghiali d’allevamento e per le popolazioni della specie cinghiale a vita libera”,



- Allegato B: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradiazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Analisi preliminare del rischio”;
 - Allegato C: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradiazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Soggetti autorizzati - Metodi di cattura e di abbattimento”;
- d) considerata comunque l’aggravarsi della situazione epidemiologica a seguito dei recenti focolai che hanno interessato anche allevamenti di suini, nelle more della formalizzazione del definitivo parere di ISPRA, la Regione del Veneto ha intenzione di rendere operativo il richiamato Piano Regionale al fine di disporre, a livello regionale, di idonei strumenti per affrontare l’epidemia;
- e) l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, ai sensi dell’art. 2 della LR n. 37 del 28 novembre 2014, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente Convenzione, le Parti intendono definire i loro rapporti e le relative responsabilità in merito alla realizzazione del progetto “ACQUISTO, INVENTARIAZIONE E DISTRIBUZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) ED AI COMPRESORI ALPINI (CA) DI STRUMENTI ADATTI ALLA CATTURA, A SCOPO DI CONTROLLO, DEI CINGHIALI A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA PER GLI ANNI 2022-2027” (di seguito denominato “Progetto”).
2. Il Progetto è articolato in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nella presente convenzione, contenente la descrizione dettagliata dei compiti e delle attività progettuali assegnati a ciascuna Parte.

ART. 2 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO

1. Le attività del Progetto saranno svolte presso gli Uffici delle Parti e il territorio regionale interessato, secondo quanto rispettivamente indicato nel presente documento. Allo scopo di favorire l’attuazione del Progetto, le Parti concedono al personale coinvolto nelle attività l’accesso reciproco ai propri Uffici.

ART. 3 – PERSONALE E SICUREZZA

1. Ciascuna Parte potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative.
2. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente



7ad9a68b



Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose).

3. Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività del Progetto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico dell'ente di appartenenza. A tal fine, le Parti (di seguito indicate anche "Datori di lavoro") si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività del Progetto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

ART. 4 - SPESA PREVISTA DEL PROGETTO

1. La spesa prevista per realizzazione del Progetto viene fissata in euro 210.440,00 (duecentodiecimilaquattrocentoquaranta//00).

ART. 5 - TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO

1. L'importo complessivo di euro 210.440,00 (duecentodiecimilaquattrocentoquaranta//00) per la realizzazione del Progetto viene trasferito all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" in un'unica soluzione alla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" è tenuta ad inviare alla fine del progetto, una relazione tecnico-scientifica, nonché una relazione finale con la rendicontazione sui costi sostenuti e le attività realizzate.
3. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto le eventuali economie di spesa che comporteranno l'obbligo di restituzione del relativo importo non speso entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della presente Convenzione.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente convenzione è concordata tra le Parti in 12 (dodici) mesi a partire dalla data di firma, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe concordate dalle Parti che comunque non potranno andare oltre il 30 aprile 2024.

ARTICOLO 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELLA CONVENZIONE

1. La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, collaborando nella trasmissione delle informazioni relative alla distribuzione territoriale degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) nel territorio regionale, nonché alla distribuzione dei danni causati dalla specie da cinghiale nel territorio regionale.
2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegna a svolgere gli interventi attuativi della presente Convenzione, nel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva.



7ad9a68b



ARTICOLO 8 – INTERVENTI ATTUATIVI SPETTANTI ALLA REGIONE DEL VENETO

Gli interventi attuativi spettanti alla Regione del Veneto ed oggetto della presente Convenzione, tenuto anche a conto delle disposizioni indicate nell'allegato C alla DGR n. 712 del 14 giugno 2022, sono i seguenti:

- fornire a Veneto Agricoltura l'elenco degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini con indicazioni dei rispettivi organi direttivi;
- fornire a Veneto Agricoltura l'elenco, suddiviso per Provincia, dei selecontrollori incaricati;
- fornire a Veneto Agricoltura la mappatura dei danni arrecati dai cinghiali;
- collaborare e supportare Veneto Agricoltura sulle tematiche oggetto d'intervento ed ogni altra esigenza potesse emergere durante l'attuazione del progetto.

ARTICOLO 9 – INTERVENTI ATTUATIVI SPETTANTI A VENETO AGRICOLTURA

Gli interventi attuativi spettanti a Veneto Agricoltura ed oggetto della presente Convenzione, tenuto anche a conto delle disposizioni indicate nell'allegato C alla DGR n. 712 del 14 giugno 2022, sono i seguenti:

- eseguire l'acquisto a titolo sperimentale di almeno n. 4 recinti mobili in rete per la cattura dei cinghiali finalizzati ad intervenire rapidamente nelle situazioni maggiormente critiche in quanto semplici da trasportare e da installare;
- eseguire l'acquisto a titolo sperimentale di almeno n. 6 videocamere dotate ad esempio di batteria ricaricabile, pannello solare, scheda SIM telefonica, sensore ad infrarossi passivo (PIR) in grado di rilevare un movimento e di eseguire una videoregistrazione automatica al fine di monitorare gli strumenti di cattura e l'eventuale cattura dei cinghiali, nonché integrate di altre tecnologie finalizzate a rendere efficaci gli interventi;
- eseguire l'acquisto dei seguenti strumenti adatti alla cattura, suddivisi per circa il 50% dell'importo rimanente assegnato:
 1. recinti di cattura collettivi;
 2. chiusini;
- realizzare un apposito inventario degli strumenti acquistati, chiaramente numerati e riportati in un apposito registro dove dovrà essere annotato:
 1. il numero progressivo;
 2. il numero di inventario;
 3. il nominativo dei soggetti affidatari autorizzati ed individuati in conformità e nel rispetto dell'art. 19, comma 2 della Legge n. 157/1992, dell'art. 17, comma 2 della LR n. 50/1993 e dell'art. 70 della LR n. 18/2016;
 4. la data e la firma di avvenuta consegna degli strumenti adatti alla cattura, comprese le linee guida sul loro corretto utilizzo, sulle modalità di gestione ed utilizzo, anch'esse debitamente sottoscritte;
 5. eventuali note;
- comunicare gli stati di avanzamento del progetto, predisponendo l'invio di uno specifico report quadrimestrale delle attività realizzate per ogni strumento di cattura distribuito ed utilizzato, i quali verranno archiviati e resi disponibili all'Amministrazione e agli uffici preposti sulle tematiche oggetto d'intervento;
- inviare, a chiusura del progetto, l'inventario definitivo degli strumenti acquistati;
- affidare e consegnare in loco gli strumenti di cattura tenendo in considerazione la distribuzione dei



7ad9a68b



danni arrecati dai cinghiali, la distribuzione territoriale dei selecontrollori incaricati nonché della localizzazione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

- procedere all'approvvigionamento di eventuali tabelle, vetrofanie e relativi pali funzionali a segnalare le finalità della presenza degli strumenti di cattura utilizzati;
- collaborare con l'Amministrazione e gli uffici preposti sulle tematiche oggetto d'intervento;
- collaborare con gli operatori economici dei servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) contenuti nell'elenco costituito con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 990 del 25/10/2022;
- collaborare con l'Amministrazione e gli uffici preposti sulle tematiche oggetto d'intervento per l'analisi preventiva delle scelte operative.

ARTICOLO 10 - PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula della presente Convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa interna alle Parti e alla legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 11 - ALTRE CLAUSOLE

1. La Regione del Veneto mantiene il controllo sull'affidamento dell'incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività.
2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" esonera e tiene indenne la Regione del Veneto da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.
3. Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.
5. Nel caso di inadempienze, la Regione del Veneto intimerà l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di adempiere a quanto necessario per il rispetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 12 - RISERVATEZZA

1. La Regione del Veneto e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy).



ARTICOLO 13 - SOTTOSCRIZIONE

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del citato decreto legislativo o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dalla presente Convenzione (importo delle spese di bollo di euro 16,00 ogni 4 pagine) sono a carico dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Regione del Veneto
Il Direttore**

**Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario
Il Direttore**

